



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

DISCIPLINARE ZTL

Approvato con Deliberazione G.C. n. 128 del 14/11/2021

SOMMARIO

CAPO I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Operatività ZTL
- Art. 3 - Individuazione area ZTL
- Art. 4 - Acquisizione dei permessi, esposizione e controllo
- Art. 5 - Modalità di rilascio
- Art. 6 - Rinnovi
- Art. 7 - Modalità di accesso

CAPO II – Tipologia permessi

- Art. 8 - Modelli di Permesso e validità

CAPO III – Regolamentazione della circolazione legata alle categorie

- Art. 9 - Veicoli esenti
- Art. 10 - Categorie autorizzate senza formalità
- Agenti e Rappresentanti di Commercio
- Medici
- Carico e scarico
- Pubblico interesse
- Art. 11 - Categorie titolari di permesso
- Residenti, proprietari e detentori immobili - (Modello “R” Residenziale)
- Attività produttive in genere - (Modello “AP” Attività produttive)
- Artigiani ed imprese - (Modello “AP” Attività produttive)
- Veicoli diretti alle strutture ricettive e similari - (Modello “SR” Strutture ricettive)

CAPO IV – Documentazione per il rilascio dei permessi

- Art. 12 - Documentazione per la richiesta dei permessi

CAPO V – Disposizioni finali

- Art. 13 - Sanzioni
- Art. 14 - Norme finali

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Il presente disciplinare regola il rilascio delle autorizzazioni al transito nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) a titolo gratuito, così come previsto dall'art. 7 c. 9 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e relative integrazioni e modificazioni, tenendo conto degli effetti sul traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.

Art. 2 - Operatività ZTL

1. Si definisce Zona a Traffico Limitato (ZTL), "l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e veicoli".
2. La ZTL è operativa a seguito dell'emissione di atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale e successiva ordinanza da parte degli uffici comunali preposti e potrà subire modifiche a riguardo le date e gli orari di vigenza.

Art. 3 - Individuazione aree

Il presente documento disciplina il rilascio dei permessi alla circolazione nella zona a traffico limitato individuata nell'area delimitata, di cui all'estratto di mappa allegato e precisamente: Via Verdi, Via G. Silvestri, Corso Roma, Piazza Gregorio VII, Via Nicola De L'Isola, Via Pietro De L'Isola, Piazza S. Francesco, Via S. Antonio, Piazza SS. Triade, Via Tritone, Ponte Roma, Via S. Giuseppe, Via Donizetti e Via Mascagni;

Art. 4 - Acquisizione dei permessi, esposizione e controllo

1. L'accesso dei veicoli all'interno della ZTL è consentito esclusivamente ai possessori di permesso rilasciato dagli Uffici del Comando Polizia Locale e, comunque, secondo le disposizioni contenute nel presente Disciplinare.
2. Il permesso di transito deve essere esposto in maniera visibile sul lato sinistro del vetro parabrezza del veicolo cui si riferisce.
3. I veicoli a due ruote (ciclomotori e motocicli privi di abitacolo chiuso), con permesso di una delle categorie previste dal presente Disciplinare, sono evidentemente esonerati dall'esposizione del permesso medesimo. Resta fermo l'obbligo per il conducente di esibire il suddetto permesso agli organi di Polizia in caso di controllo.
4. Per i veicoli indicati nel comma precedente è possibile effettuare il controllo solo attraverso la lista dei veicoli autorizzati (cosiddetta Lista Bianca o White List), conservata presso gli Uffici del Comando Polizia Locale.
5. Nella fattispecie, eventuali verbali di accertamento di infrazione, in assenza del conducente, a carico di veicoli di questo tipo introdotti abusivamente nella ZTL, sono redatti e notificati successivamente, vale a dire solo dopo che è stato verificato che tali veicoli non sono ricompresi nella cosiddetta "White List".

Art. 5 - Modalità di rilascio

Il permesso di accesso e transito può essere richiesto direttamente presso gli Uffici del Comando Polizia Locale, nei giorni feriali di apertura al pubblico, producendo i documenti specificati nei modelli di autocertificazione di cui al successivo art. 12, oppure mediante posta elettronica all'indirizzo poliziamunicipale@comune.isoladelliri.fr.it, ovvero attraverso il sito internet del Comune di Isola del Liri alla Sezione "Modulistica". Il rilascio del contrassegno/pass di accesso e circolazione in Z.T.L. , potrà essere soggetto al pagamento di una somma da intendersi quale corrispettivo a carico del beneficiario, commisurata alla copertura dei costi che il Comune di Isola del Liri dovrà sostenere e sarà stabilita con apposito atto deliberativo da parte della Giunta Comunale.

Art. 6 - Rinnovi

La validità del permesso, di norma, è biennale. I permessi sono rinnovati entro 15 giorni dalla scadenza. Il permesso è revocabile non appena si accerti la decadenza dei requisiti prescritti per il rilascio. Il decadere dei requisiti utili all'acquisizione del permesso ne inficia automaticamente la validità.

Art. 7 - Modalità di accesso

1. Il transito di tutti i veicoli all'interno della ZTL deve avvenire, in ogni caso, a velocità ridotta, adottando tutte le cautele necessarie, per la salvaguardia della pubblica incolumità.
2. Il permesso al transito, formale o meno, non consente soste su suolo pubblico, se non nel rispetto della segnaletica stradale esistente e delle norme del vigente Codice della Strada, D.lgs. 285/1992 e s.m.i.

CAPO II – Tipologia permessi

Art. 8 - Modelli di Permesso e validità

1. I permessi al transito nella ZTL sono distinti in tre tipologie, secondo i modelli appresso indicati:
 - a. Modello 1 “Residenziale”, R
 - b. Modello 2 “Attività produttive”, AP
 - c. Modello 3 “Strutture ricettive”, SR
2. I permessi sono validi fino a quando non siano mutate le condizioni che ne hanno determinato il rilascio e, comunque, devono essere confermati ogni 2 anni, con formale istanza, all’Ufficio competente, entro 15 giorni dalla scadenza.

CAPO III – Regolamentazione della circolazione legata alle categorie

Art. 9 - Veicoli esenti

1. Possono transitare, senza necessità di permesso formale di circolazione, i seguenti veicoli:
 - a. Veicoli appartenenti alle Forze Armate, agli Organi di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco, ai Servizi di Soccorso e alla Protezione Civile, individuati dai contrassegni di Istituto.
 - b. Veicoli al servizio dell’Autorità Giudiziaria.
 - c. Veicoli dell’Azienda Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.), delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e delle Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO), individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria.
 - d. Veicoli di servizio degli enti pubblici territoriali (Stato, Regione, Provincia, Comune e loro consorzi, unioni ed associazioni), individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria.
 - e. Veicoli di trasporto collettivo di persone che esercitano stabilmente l’attività nel Comune di Isola del Liri (scuolabus, trasporti disabili, ecc) la cui attività sia chiaramente riconoscibile all’esterno.
 - f. Autovetture di Corpi Diplomatici di Stati Esteri.
 - g. Autoveicoli degli Istituti di Vigilanza titolari di licenza prefettizia, individuati da evidenti segni sulla carrozzeria, per l’espletamento di servizi nella ZTL.
2. Possono transitare altresì nella ZTL le seguenti categorie di veicoli previa comunicazione/richiesta da inoltrare preventivamente, oppure entro le 48 ore successive al transito, a mezzo mail (poliziamunicipale@comune.isoladelliri.fr.it) oppure direttamente presso il Comando di Polizia Locale.
 - a. Veicoli utilizzati per l’allestimento di spettacoli, manifestazioni, cerimonie e simili, organizzate e/o patrocinate dall’Amministrazione Comunale, all’interno di strutture pubbliche (Municipio, Teatro, Castello, ecc.).
 - b. Autoveicoli per trasporto funebre.
 - c. Veicoli al servizio dei titolari dei contrassegni invalidi.
 - d. Veicoli dei servizi sociali, dei servizi di assistenza domiciliare, ecc.
 - e. Veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria (servizi postali, di telecomunicazione, di erogazione di acqua ed energia elettrica).
 - f. Veicoli in servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza per trasporto di persone (taxi) e quelli in servizio di linea per trasporto di persone.
 - g. Veicoli utilizzati per la raccolta rifiuti.
 - h. Autocisterne, impiegate per il rifornimento di combustibile per riscaldamento di stabili ubicati nella ZTL.
 - i. Veicoli adibiti al trasporto merci che necessitano di consegne frequenti alle attività ubicate all’interno della ZTL.

Art. 10 - Categorie autorizzate senza formalità

1. I Medici, convenzionati e facenti parte della ASL locale del Comprensorio, sono autorizzati, senza alcuna formalità, a circolare con i veicoli a loro disposizione all’interno della ZTL, per effettuare le visite domiciliari presso i pazienti esponendo, all’interno del parabrezza del veicolo, il cartellino indicante “*medico in visita ordine dei medici n. ___*”.
2. Lo stesso vale anche per i Medici non convenzionati, comunque autorizzati dalla ASL ad espletare attività extra-moenia che, nell’esercizio della propria branca specialistica, debbono effettuare visite di urgenza.
3. I medici generici e Pediatri, convenzionati tutti facenti parte della ASL del comprensorio locale, nonché i medici specialisti di cui al comma 2, in visita domiciliare, sono autorizzati, senza alcuna formalità, a circolare con i veicoli a loro disposizione all’interno della ZTL, esponendo, all’interno del parabrezza del veicolo, il cartellino indicante “*medico in visita ordine dei medici n. _*”.

Art. 11 - Categorie titolari di permesso

1. Residenti, proprietari e detentori immobili - (Modello "R" Residenziale)

a. Ai residenti anagrafici, a coloro che hanno dimora e/o possesso di immobili (verificabile in forma documentale) all'interno della ZTL, vengono rilasciati permessi di transito. Il permesso non consente soste su suolo pubblico, se non nel rispetto della segnaletica stradale esistente e delle norme del Codice della Strada.

b. Nel caso di residenti e/o dimoranti all'interno della ZTL, privi di patente di guida, che, per le loro necessità di spostamento, viaggiano a bordo di veicoli di proprietà e condotti da altri (familiari, assistenti domiciliari, personale dipendente, ecc.), viene rilasciato un unico permesso in cui sono individuati tutti i veicoli con cui abitualmente viene svolto tale servizio nel numero massimo di due.

c. Per richiedere il permesso riservato ai residenti e/o proprietari/detentori di immobili, gli stessi devono presentare istanza (autocertificazione) contenente le seguenti dichiarazioni:

- la propria residenza anagrafica e/o la dimora, allegando la copia di un documento di riconoscimento;
- il possesso di un veicolo, allegando copia della relativa carta di circolazione;
- le condizioni in ordine alla richiesta (proprietario, usufruttuario, detentore, residente, domiciliato, ecc.).

2. Attività produttive in genere - (Modello "AP" Attività produttive)

a. Ai titolari di attività commerciali, pubblici esercizi, agenzie, studi professionali, ecc., ubicati all'interno della ZTL, vengono rilasciati permessi di transito per i veicoli intestati ovvero al servizio dell'attività medesima.

b. Per richiedere il relativo permesso, i titolari delle suddette attività devono presentare istanza (autocertificazione) contenente le seguenti dichiarazioni:

- la titolarità dell'attività, allegando la copia di un documento di riconoscimento;
- la denominazione e la sede della ditta;
- il possesso del veicolo da autorizzare, allegando copia della relativa carta di circolazione;
- le condizioni in ordine alla richiesta (proprietario del veicolo, detentore, ecc.).

3. Artigiani ed imprese - (Modello "AP" Attività produttive)

a. I titolari di ditte artigianali, con sede e/o magazzini ubicati all'interno della ZTL, possono richiedere apposito permesso al transito all'interno della suddetta zona per i veicoli intestati all'attività medesima.

b. Per richiedere il relativo permesso, i titolari delle ditte artigianali, con sede e/o magazzini ubicati all'interno della ZTL, devono presentare istanza (autocertificazione) contenente le seguenti dichiarazioni:

- la titolarità dell'attività, allegando la copia di un documento di riconoscimento;
- la denominazione e la sede della ditta;
- il possesso del veicolo da autorizzare, allegando copia della relativa carta di circolazione;
- le condizioni in ordine alla richiesta (proprietario, detentore, locatario, ecc.).

4. Veicoli diretti alle strutture ricettive e similari - (Modello "SR" Strutture ricettive)

a. Ai titolari delle strutture ricettive (alberghi, affittacamere, case vacanza, ecc.) ubicate all'interno della ZTL sono rilasciati appositi permessi da consegnare esclusivamente ai propri clienti alloggiati, per consentire loro il transito all'interno della ZTL per raggiungere le suddette strutture.

b. Detti veicoli, sia durante il transito che durante la sosta nelle aree consentite, devono esporre, all'interno del parabrezza, il relativo permesso consegnato loro dalla direzione della struttura.

c. Tali permessi sono rilasciati, per ciascuna struttura, in numero non superiore al numero delle camere e/o unità abitative, destinate ai propri clienti alloggiati, di cui dispone la struttura medesima.

d. Le direzioni delle strutture ricettive interessate devono munirsi di apposito registro per annotare, per ciascun permesso consegnato, giorno e ora della consegna oltre alle generalità dell'ospite alloggiato, del tipo e della targa del veicolo, nonché giorno ed ora della restituzione, da tenere sempre a disposizione degli organi di Polizia per eventuali controlli.

CAPO IV – Documentazione per il rilascio dei permessi

Art. 12 - Documentazione per la richiesta dei permessi

1. Per la richiesta dei permessi gli interessati devono presentare formale istanza utilizzando gli appositi modelli di autocertificazione predisposti dall'Amministrazione Comunale, allegati al presente disciplinare:

a. Autocertificazione istanza permesso Modello "R" – Residenziale.

b. Autocertificazione istanza permesso Modello "AP" – Attività produttive.

c. Autocertificazione istanza permesso Modello "SR" – Strutture Ricettive.

d. altre tipologie di autorizzazioni, in deroga alle norme sulla circolazione stradale, potranno essere rilasciate solo nel caso di urgenza e motivata necessità adeguatamente documentate.

CAPO V – Disposizioni finali

Art. 13 - Sanzioni

1. Per le violazioni delle norme e disposizioni indicate nel presente Disciplinare si applicano le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.
2. Si applicano, inoltre, le sanzioni previste dal vigente “Regolamento Comunale per l’applicazione delle sanzioni amministrative”, secondo la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981 e s.m.i., nei seguenti casi:
 - a. titolare di regolare permesso, per uno dei casi descritti nel presente disciplinare, che non provveda tempestivamente a comunicare all’Ufficio competente la cessazione delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio, ovvero la modifica di alcuno dei dati relativi al mezzo autorizzato o al titolare, entro i termini previsti per la conferma del permesso;
 - b. titolare di permesso che omette di esporre lo stesso in modo ben visibile sulla parte anteriore sinistra del veicolo;
 - c. limitatamente ai permessi di tipo “SR”:
 - i. l’omessa o incompleta registrazione dei permessi consegnati ai clienti alloggiati, secondo le disposizioni previste nel presente disciplinare;
 - ii. la consegna e/o l’uso improprio di tale tipo di permessi. Tale ultima violazione implica, oltre alla sanzione pecuniaria, l’applicazione della sanzione accessoria della decadenza di tutti i permessi di tipo “SR” rilasciati alla struttura ricettiva titolare.

Art. 14 - Norme finali

1. Gli accessi e le soste non consentite sono punite ai sensi del vigente Codice della Strada.

ALLEGATI

- A) Estratto di mappa della zona interessata dalla ZTL.
- B) Autocertificazione istanza permesso Modello “R” – Residenziale.
- C) Autocertificazione istanza permesso Modello “AP” – Attività produttive.